



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/12/2008

\*\*\*\*\*

ADDI' 22/12/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

XARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONDINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Enrico	Assessore	MICHELANGELO	Mario	"
COFFOPOTELLI	Anna Salome	"	NIERT	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo TACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MONDINO - ASTORRE - DE ANGELIS - DI STEFANO - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 967


Oggetto:

FOCUS Ob.2 Lazio 2000 2006 - Sottomisura IV.1.5 "Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale" - Approvazione nuove schede tecniche degli interventi di cui alla Legge 1329/65 (legge Sabatini) ed alla legge 598/94, art. 11 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande.



967 22 DIC. 2008 *Or*

OGGETTO: DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 – Sottomisura IV.1.5 “Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale” – Approvazione nuove schede tecniche degli interventi di cui alla legge 1329/65 (legge Sabatini) ed alla legge 598/94, art. 11 – Riapertura dei termini per la presentazione delle domande.



### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato e dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

VISTO il Regolamento CE n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali per il periodo 2000-2006;

VISTO il DOCUP Ob.2 Lazio 2000-2006 ed il relativo Complemento di Programmazione;


CONSIDERATO che il citato DOCUP prevede, nell'ambito della Misura IV.1 “Aiuti alle PMI”, la sottomisura IV.1.5 “Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale” ed individua, all'interno della sottomisura, gli interventi agevolativi da utilizzare per il cofinanziamento, fra i quali:

- a) la legge 1329/65 (Sabatini) “Agevolazioni per l'acquisto (o il leasing) di nuove macchine utensili o di produzione”;
- b) la legge 598/94 – art. 11 “Agevolazioni per l'innovazione tecnologica, organizzativa, commerciale e/o per la tutela ambientale”;

CONSIDERATO inoltre che il DOCUP individua quale soggetto attuatore della sottomisura IV.1.5 MCC spa (già Mediocredito Centrale spa) il quale opera, nei confronti della Regione, sulla base delle convenzioni di subentro all'Amministrazione Statale stipulate ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 112/98 e dei successivi atti aggiuntivi (Repertorio n. 5148, Reg. Cron. n. 3870, Reg. Cron. n. 5791);



CONSIDERATO altresì che gli interventi agevolativi in argomento, sulla base delle schede tecniche approvate con DGR n. 115 del 27 febbraio 2007 (per quanto riguarda la legge 1329/65) e con DGR n. 985 del 10 ottobre 2003 (per quanto riguarda la legge 598/94, art. 11 – innovazione) vengono fra l'altro attuati nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese previste dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche;



PRESO ATTO che con Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono state definite le condizioni per l'esenzione dall'obbligo di notifica di alcune categorie di aiuti che vanno a sostituire la disciplina di cui al citato Regolamento (CE) n. 70/2001;

RILEVATO in particolare che il suddetto Regolamento (CE) n. 800/2008 esenta dall'obbligo di notifica gli aiuti concessi prima del 31 dicembre 2008 che risultano conformi al Regolamento (CE) n. 70/2001;

TENUTO CONTO che le convenzioni stipulate fra Regione Lazio e MCC spa giungono a scadenza il 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. C2653 del 25 novembre 2008, nelle more della definizione delle nuove modalità per l'accesso agli incentivi, è stata disposta la chiusura dei termini di presentazione delle domande a decorrere dal 31 dicembre 2008;

CONSIDERATO che con decisione della Commissione Europea COM (2006) 3424 è stata disposta la proroga al 30 aprile 2009 per le spese sostenute da organismi che concedono gli aiuti a norma dell'art. 9 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999;



RITENUTO, alla luce della suddetta decisione ed allo scopo di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati, di dover garantire l'operatività degli interventi agevolativi della sottomisura IV.1.5 a decorrere dal 31 dicembre 2008;

RITENUTO pertanto necessario adeguare le schede tecniche degli interventi alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 nonché disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, consentendo al soggetto attuatore della sottomisura IV.1.5 il completamento delle attività previste dal DOCUP sulla base delle modalità stabilite dalle convenzioni in essere;



967 22 DIC. 2008 12

Non soggetta a Concertazione;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa:

- di approvare le schede tecniche degli interventi di cui alla legge 1329/65 – legge Sabatini (Allegato “A”) ed alla legge 598/94, art. 11 (Allegato “B”) a valere sulla sottomisura IV.1.5 del DOCUP Ob.2 Lazio 2000/2006, parti integranti della presente deliberazione;
- di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, limitatamente alle imprese ubicate nelle zone incluse del DOCUP Ob.2 Lazio 2000/2006 a decorrere dal 31 dicembre 2008;
- di consentire al soggetto attuatore della sottomisura IV.1.5, MCC spa (già Mediocredito Centrale spa), il completamento delle attività previste dal DOCUP Ob.2 Lazio 2000/2006 sulla base delle modalità stabilite dalle convenzioni in essere (Repertorio n. 5148, Reg. Cron. n. 3870, Reg. Cron. n. 5791);
- di prevedere che le domande di agevolazione pervenute al soggetto Gestore in data antecedente al 31 dicembre 2008 e non ancora deliberate dal Comitato Agevolazioni Regione Lazio – MCC saranno valutate sulla base schede tecniche di cui agli allegati “A” e “B”;
- di demandare al soggetto gestore le opportune azioni informative.

La presente deliberazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet [www.incentivi.mcc.it](http://www.incentivi.mcc.it).



Allegato "A"




Allegato "B"

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO  
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 24 DIC. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 967 *no*  
DEL 22 DIC, 2008

Allegato "A"

(Il presente allegato consta di n. 8 pagine)

**REGIONE LAZIO**  
**LEGGE 1329/65 - AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE**  
**MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE**

**SCHEDA TECNICA**



**1) Riferimenti normativi:**

Legge 28.11.1965, n. 1329.

Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.

Legge 16.2.1987, n. 44.

Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.

Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.

Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.

**Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214/3 del 09.08.2008;**

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla G.U.U.E. L 358 del 16.12.2006.

Regolamento (CE) N.1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006.

**2) Soggetti beneficiari:**

Piccole e medie imprese aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, iscritte al Registro delle Imprese.


Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):


- pesca (05.01);

- piscicoltura, acquacoltura (05.02);

**DIREZIONE REGIONALE**  
**ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**IL DIRETTORE**  
Ing. Igino Bergamini

*507*



- 
- industria carboniera- 10.1, 10.2, 10.3,
  - siderurgia 13.10 e 13.20; 27.10, 27.22.1, 27.22.2,
  - fibre sintetiche 24.70;
  - costruzioni navali 35.11;
  - trasporto (60, 61, 62).

La presente normativa non si applica:

- a) alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni **le imprese in difficoltà** o in stato di liquidazione volontaria.

**Impresa in difficoltà** indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:


1. qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
2. qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
3. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente punto 3.

**Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni (clausola Deggendorf).**

Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento CE n. 1857/2006:

- l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;
- l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in



una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento;

- l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Lazio;
- non sono ammissibili "investimenti di sostituzione", investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;
- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, dovrà essere previsto l'obbligo di riscatto del bene oggetto dell'agevolazione.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.


### **3) Oggetto dell'agevolazione:**

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario o complessivo superiore a Euro 516,45 contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge 1329/65. I contratti di acquisizione delle macchine devono essere stipulati ai sensi della legge 1329/65 ed essere trascritti sull'apposito registro di cui all'art. 3 della medesima.

Sono comunque considerate macchine utensili e di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per, alberghi, ristoranti, ecc.

Le macchine di nuova fabbricazione devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio "a freddo").



Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto e comunque non antecedente alla suddetta domanda di agevolazione.

#### **4) Ambito territoriale:**

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lazio.

#### **5) Cumulo:**

L'agevolazione **non** è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

#### **6) Intervento agevolativo**

L'intervento, nella forma del contributo agli interessi, è concesso sull'operazione finanziaria finalizzata alla copertura del costo di acquisizione della macchina. Nel costo della macchina sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, nel limite complessivo del 15% del totale, le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'IVA.

Possono essere agevolate operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 di Euro di finanziamento in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno

#### **7) Operazioni agevolabili:**

1. Operazione di sconto di effetti ovvero finanziamento assistito da effetti, rilasciati a fronte di un contratto di compravendita di macchine garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento oltre 12 mesi.


Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC.

2. Operazione di locazione finanziaria, anche non assistita da effetti, effettuata ai sensi della legge n. 1329/65 di durata superiore a 12 mesi.

La data di sottoscrizione del verbale di consegna dovrà risultare non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC. La locazione finanziaria deve essere effettuata esclusivamente da società iscritte nell'elenco di cui agli artt. 106 o 107 del T.U. Bancario.

#### **8) Modalità d'intervento:**

Il contributo è calcolato sul piano finanziario, di durata fissa pari a 5 anni, con rata semestrale costante di capitale ed interessi, generato dal costo del macchinario ed è pari alla differenza fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate ai tassi di riferimento ed agevolato come successivamente individuati.



Gli interessi sulla dilazione di pagamento, in via generale, si calcolano al tasso di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti ovvero al momento della sottoscrizione del verbale di consegna nel caso di leasing.

Per le operazioni con effetti ancora da emettere ovvero con verbali di consegna ancora da sottoscrivere alla data di arrivo della domanda a MCC, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al tasso di riferimento vigente alla predetta data di arrivo della richiesta a MCC.

Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente/locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano ai tassi agevolati individuati secondo le modalità di cui ai precedenti due commi.

Il tasso di interesse di riferimento è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/98. Il tasso di attualizzazione di riferimento è equivalente al tasso di interesse di riferimento.

I tassi agevolati (di interesse ed attualizzazione) sono pari al 50% dei rispettivi tassi di riferimento.

I tassi di attualizzazione sono individuati in applicazione del regime finanziario dello sconto composto.

Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

L'inizio dell'esecuzione del progetto di investimento dovrà risultare successivo alla stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/65, contenente l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di MCC.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.


#### **9) Richiesta d'intervento:**

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore attraverso il sito Internet [www.mcc.it](http://www.mcc.it), o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata e devono essere trasmesse secondo le modalità specificate dalla circolare di MCC. Le richieste pervenute a MCC non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

La richiesta di ammissione all'agevolazione può essere presentata dal soggetto richiedente al gestore anche senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

Qualora l'operazione agevolabile sia richiesta da una impresa operante nei settori sottoposti alle prescrizioni di cui al Regolamento CE n. 1857/2006, le richieste di ammissione all'agevolazione devono essere necessariamente presentate al gestore, anche direttamente da parte delle imprese beneficiarie, compilando l'apposito modulo, prima dell'avvio dell'esecuzione del progetto di investimento. Pertanto la stipula del contratto di acquisizione del macchinario non potrà essere anteriore alla comunicazione del gestore di accettazione della richiesta di intervento. La domanda di erogazione dovrà comunque essere presentata dalla banca/intermediario che ha effettuato l'operazione finanziaria.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.



## 10) Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata al destinatario, come in seguito individuato, successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Nel caso di operazioni con effetti ancora da emettere, il contributo verrà erogato previa presentazione della richiesta di erogazione utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore e sottoscritto dalla Banca/Intermediario.

Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva.

Qualora il contratto di compravendita o locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente.

Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente.

Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'intermediario finanziario proponente.

L'erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

## 11) Variazioni:

Le variazioni relative alla titolarità del rapporto di finanziamento devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari finanziari a MCC.

## 12) Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di finanziamento;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili – per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione, nonché nel caso della mancata conservazione di tutta la documentazione riguardante i beni agevolati, nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda che dovranno risultare effettuate unitamente al complesso delle attività e delle passività relative e a condizione che l'impresa cessionaria sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità;
- e) mancata applicazione di quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori, nonché di quanto previsto dai Contratti di lavoro.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti.

### **13) Procedimento di revoca e cessazione:**

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC – in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 – comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Fatta eccezione per il procedimento di cessazione, che opera di diritto e non necessita di apposita delibera, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

#### **14) Ispezioni e controlli:**

Su indicazione della Regione, MCC può effettuare ulteriori controlli documentali anche presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

#### **15) Rinvio:**

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda e la relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC adottato dalla Regione Lazio, e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda l'applicazione della presente scheda tecnica agli interventi ammissibili a cofinanziamento ai sensi del Docup Ob. 2 Lazio 2000-2006 si rimanda alle relative disposizioni attuative ed in particolare al Complemento di Programmazione ed alla scheda relativa alla Misura IV.1 "Aiuti alle PMI" – Sottomisura IV.1.5 "Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale".



**DIREZIONE REGIONALE  
ATTIVITÀ PRODUTTIVE  
IL DIRETTORE  
Ing. Iginio Bergamini**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I. Bergamini".

(Il presente allegato consta di n. 9 pagine)

REGIONE LAZIO

LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE  
ORGANIZZATIVA, INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA  
SUI LUOGHI DI LAVORO

SCHEDA TECNICA



**Riferimenti normativi:**

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11 come modificato ed integrato da:
  - Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
  - Legge 23.12.1999, n. 488, art. 54;
  - Legge 05.03.2001, n. 57, art.15;
- Delibere della Giunta regionale del Lazio 20.03.2001, n. 389 e del 10.10.2003, n. 985
- Decreto Legislativo 31.03.98, n.112, art.19;
- Decreto Legislativo 31.03.98, n. 123;
- **Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214/3 del 09.08.2008;**

**Imprese beneficiarie:**

Piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali di cui ai decreti del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 18/09/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 01.10.97) e del 27/10/1997 (pubblicato sulla G.U. n. 266 del 14.11.97) operanti nei seguenti settori (classificazione Ateco 2002):

- C: estrazione di minerali, con esclusione dei codici 13.10, 13.20;
- D: attività manifatturiere, con esclusione dei codici 24.70, 27.10, 27.22.1, 27.22.2, 35.11
- E: produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;
- F: costruzioni;
- G: commercio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa, limitatamente ai codici 52.24.1; 52.24.2; 52.27.3; 52.31; 52.32; 52.33; 52.41; 52.42; 52.43; 52.44; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48; 52.50; 52.61; 52.62.2; 52.62.3;

Pagina 1 di 9  
DIREZIONE REGIONALE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL DIRETTORE  
Ing. Igino Bergamini

52.62.4; 52.62.5; 52.62.6; 52.62.7; 52.63.1; 52.63.2; 52.63.4; 52.63.5; 52.71; 52.72; 52.73; 52.74;

- H: alberghi e ristoranti, limitatamente ai codici 55.30, 55.40, 55.51, 55.52<sup>1</sup>;
- I: trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, limitatamente ai codici 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.23, 63.40, 64.20;
- K: attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali, limitatamente ai codici 72, 73, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40, 74.50, 74.60.1, 74.81.2, 74.81.3, 74.82, 74.83, 74.84.5, 74.84.6;
- M: istruzione, limitatamente ai codici 80.22, 80.30.3;
- O: altri servizi pubblici, sociali e personali, limitatamente ai codici 90.00.1, 90.00.2, 92.20, 93.01.1.

Non sono ammessi gli aiuti ad attività:

- connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione e gli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
- connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni **le imprese in difficoltà** o in stato di liquidazione volontaria.

**Impresa in difficoltà** indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

- 1. qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure**
- 2. qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure**
- 3. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.**

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente punto 3.

Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune.

Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni.

<sup>1</sup> con esclusione della fornitura di pasti preparati a domicilio, per matrimoni, banchetti, ecc



*Tutela ambientale:*

- g) installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
- h) installazione di dispositivi di controllo dello stato dell'ambiente;
- i) opere per la protezione dell'ambiente da calamità naturali;
- j) interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
- k) laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell'ambiente;
- l) fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
- m) installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell'ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell'ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
- n) creazione di capacità produttiva di sostanze "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
- o) conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti in impianti c/o processi produttivi sicuri;
- p) eliminazione dell'impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
- q) delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo.

*Innovazione organizzativa:*


- r) spese di consulenza per check-up sulla struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda per quanto concerne gli approvvigionamenti e la commercializzazione, il lavoro, la produzione, il personale e le risorse strumentali;
- s) spese di consulenza per l'elaborazione di nuovi modelli organizzativi (analisi della redditività, individuazione dei tempi morti di produzione, gestione passaggi, ottimizzazione scarti di produzione, ecc.);
- t) spese di consulenza, realizzazione e/o acquisizione di sistemi di rilevazione automatica dei costi aziendali (studi per contabilità industriali, per centri di costo, per commessa, ecc.);
- u) spese per l'acquisizione di strumenti informatici per home-banking;
- v) spese di consulenza ed investimenti connessi alla realizzazione di progetti di ottimizzazione della logistica.

*Innovazione commerciale:*

- w) spese di consulenza per la realizzazione di iniziative promozionali e di marketing dei risultati della ricerca;
- x) realizzazione o acquisizione di beni materiali utilizzati nell'espletamento dell'attività di marketing dei risultati della ricerca;
- y) costi del personale impegnato nell'attività di marketing dei risultati della ricerca (nel limite del 20% del costo del programma di investimento);
- z) progetti di apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite la realizzazione diretta o l'acquisizione di un pacchetto completo di prodotti e servizi.

Nel caso di realizzazione diretta sono agevolabili:

- acquisto di hardware;

- 
- acquisto di software (sistema operativo e applicazioni);
  - affitto banda per collegamento rete o accordo con service-provider;
  - realizzazione progetto grafico e gestione del sito e degli applicativi connessi.

Nel caso di acquisizione di un pacchetto è agevolabile il costo fatturato dalla società fornitrice.

- aa) ammodernamento delle attrezzature, ad utilità pluriennale, necessarie per le attività commerciali, dei ristoranti e dei bar. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni strumentali, capitalizzati ed ammortizzabili, strettamente pertinenti all'attività esercitata nell'unità locale cui sono destinati che comportino una dotazione tecnologicamente più avanzata o qualitativamente innovativa. Tale tipologia di spesa è agevolabile solo per le imprese operanti nei settori G, ed H di cui al paragrafo "Imprese beneficiarie".

*Sicurezza sui luoghi di lavoro:*

- bb) consulenze per la predisposizione di piani per la realizzazione degli interventi diretti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- cc) incarichi a società di servizi per la bonifica dei luoghi di lavoro;
- dd) adeguamento o sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo;
- ee) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

### **Realizzazione degli investimenti**

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi, nonché velivoli, imbarcazioni e veicoli iscritti ai pubblici registri. I servizi di consulenza non devono essere continuativi o periodici né connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa.

Sono ammissibili all'agevolazione gli investimenti avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto<sup>2</sup>. Gli investimenti ammissibili devono essere ultimati nel termine massimo di 1 anno dalla predetta data.

Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimento costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto. In caso di acquisizione dei beni nella forma di locazione finanziaria, si intende la data di sottoscrizione del verbale di consegna.

In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano ultimati:

- a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;
- b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando siano "consegnati" – condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto – fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della domanda di erogazione.

<sup>2</sup> Per domanda di aiuto si intende la domanda presentata dall'impresa beneficiaria alla Banca o Intermediario finanziario o direttamente dall'impresa a MCC.

Per quanto concerne il pagamento, occorre tenere presente che:

- 1) nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, il pagamento deve essere completo a copertura dell'intero importo fatturato e dell'I.V.A.;
- 2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria le spese ammissibili, ai fini del calcolo delle agevolazioni, sono solo quelle relative all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione, nel limite massimo del valore dei beni, diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria (c. d. quota di riscatto);
- 3) nel caso dei beni acquisiti nelle forme previste dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), è sufficiente che:
  - I. il fornitore si sia dichiarato soddisfatto del pagamento effettuato per il tramite dell'istituto di credito;
  - II. siano stati effettuati pagamenti da parte dell'acquirente in misura almeno pari al contributo concesso.

Per la quantificazione in Euro dei pagamenti in valuta estera, si considera il controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e, più precisamente, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

#### **Divieto di cumulo:**

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali.

#### **Misura dell'agevolazione**

La misura dell'agevolazione è calcolata come unica percentuale delle spese determinata sulla base delle spese programmate, tenendo conto dei seguenti criteri:

##### *Spese di consulenza*

Per le sole spese per consulenza ammissibili, lett. r), s), t), v), w), bb) del paragrafo "Tipologie di investimenti e spese ammissibili" l'agevolazione complessiva è determinata nella misura del 30% del totale di tali spese.

##### *Altre spese*

Per le spese di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), u), x), y), z), aa), cc), dd), ee) del paragrafo "Tipologie di investimenti e spese ammissibili" l'agevolazione complessiva, in funzione dell'ubicazione dell'unità produttiva nella quale l'investimento è realizzato, è determinata nella misura del:

<i>Ubicazione territoriale</i>	<i>Piccole imprese</i>	<i>Medie imprese</i>
Aree 87.3 c)	30 - 35 %	20 - 25 %
Restanti territori	20%	10%

Nel caso di investimenti localizzati in aree 87.3.c, per la definizione dei massimali di aiuto applicabili, si rimanda alla definizione territoriale dei Comuni e delle sezioni di censimento individuati dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013<sup>3</sup> tuttavia,

<sup>3</sup> pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 90/04 del 11 aprile 2008

per le operazioni ammesse a finanziamento ai sensi del Docup Ob. 2 Lazio 2000/2006, le maggiorazioni degli aiuti sono concedibili nelle aree che mantengono la classificazione 87.3.c sia nella Carta degli aiuti 2000-2006 che nella Carta 2007-2013.

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato dalla Commissione Europea.

### **Modalità applicative**

#### *Richiesta di ammissione all'agevolazione:*

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari ovvero dall'Impresa stessa, devono essere redatte sul modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Le richieste devono essere relative ad una sola unità produttiva che deve risultare regolarmente censita presso la CCIAA.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia, secondo quanto di seguito indicato.

#### *Documentazione antimafia ex D.P.R. 252/98*

Qualora l'importo dell'agevolazione sia superiore a € 154.937,07 l'impresa deve presentare alla CCIAA la richiesta di rilascio del certificato di iscrizione al registro delle imprese recante le apposite diciture per l'antimafia, utilizzando gli appositi moduli presso di questa disponibili.

Ricevuta detta certificazione, l'impresa deve, a sua scelta:

- presentare il suddetto certificato camerale alla Prefettura della provincia di competenza, affinché venga integrato con le "informazioni sulle eventuali infiltrazioni mafiose" (informazioni ex Art. 4 D.lgs. 8.8.1994, n. 490), indicando il provvedimento per il quale dette informazioni vengono richieste, l'importo complessivo dell'agevolazione e l'Amministrazione (MCC) alla quale debbono essere trasmesse le informazioni antimafia;

oppure

- presentare il suddetto certificato camerale a MCC per l'inoltro alla Prefettura ai fini di cui sopra.

In entrambi i casi, la Prefettura provvederà alla trasmissione diretta a MCC della certificazione antimafia conclusiva.

La documentazione ha validità di sei mesi dalla data del rilascio e deve, pertanto, pervenire a MCC entro tale termine.

#### *Erogazione del contributo:*

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la richiesta di erogazione non pervenga a MCC nei 18 mesi successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

E' comunque consentito, oltre il suddetto termine, la correzione di eventuali errori formali della documentazione inviata, nel termine di 30 giorni dalla contestazione dell'errore da parte di MCC.

Le richieste di erogazione del contributo, sottoscritte dagli stessi soggetti proponenti la richiesta di ammissione, devono essere redatte sul modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte, e completo della documentazione in esso elencata.

E' possibile presentare un'unica richiesta di erogazione

Il contributo è erogato in unica soluzione con valuta corrente all'impresa, per il tramite delle Banche o degli Intermediari nel caso di domanda presentata dalle Banche o Intermediari, o direttamente su conto corrente indicato dall'impresa stessa nel modulo, nel caso di domanda diretta dall'impresa, relativamente alle spese sostenute.

*Variazioni:*

I soggetti richiedenti sono tenuti a comunicare le variazioni relative alla proprietà delle imprese ed eventuali modifiche alla realizzazione degli investimenti.

*Cessazione e revoca dell'agevolazione:*

Il contributo cessa nei casi di:

- a) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- b) fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa beneficiaria.

La corresponsione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC.

Il contributo è revocato nei seguenti casi:

- a) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- b) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- c) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub b), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il recupero dei contributi risultanti non più dovuti a seguito di precedenti casi di cessazione o revoca viene effettuato dal gestore concessionario secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero, in quanto diversamente applicabili, secondo le norme del codice di procedura civile e della legge fallimentare.

*Procedimento di revoca*

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC, esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n.123/1998.

#### *Ispezioni e controlli:*

Su indicazione dei competenti organi della Regione, MCC può effettuare controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalla presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

#### *Rinvio*

Per quanto non previsto o derogato con la presente scheda e la relativa circolare, si applicano le modalità previste nel Regolamento per la concessione degli incentivi di MCC adottato dalla Regione Lazio, e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda l'applicazione della presente scheda tecnica agli interventi ammissibili a cofinanziamento ai sensi del Docup Ob. 2 Lazio 2000-2006 si rimanda alle relative disposizioni attuative ed in particolare al Complemento di Programmazione ed alla scheda relativa alla Misura IV.1 "Aiuti alle PMI" - Sottomisura IV.1.5 "Sostegno agli investimenti delle PMI attraverso il fondo unico regionale".



DIREZIONE REGIONALE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL DIRETTORE  
Ing. Igino Bergamini